

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

**CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017,
PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, DI ANIMAZIONE ED
EDUCAZIONE PRESSO LO SPAZIO LINK NEL QUARTIERE DI BORGO ROMA DEL COMUNE
DI VERONA - CIG _____.**

TRA

- Il Comune di Verona (di seguito indicato anche come "Comune" o "Amministrazione procedente"), con sede legale in Verona, Piazza Bra n. 1, C.F. e P.IVA 00215150236, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 80 dello Statuto comunale, dalla Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, dott.ssa Paola Zanchetta, presso la cui sede domicilia per la carica, in esecuzione della determinazione rep. n. 922 del 2 marzo 2026,

E

- _____ E.T.S., con sede legale in _____ C.F. _____, P. I.V.A. _____ (di seguito indicato anche come "Ente attuatore partner" o "EAP"), rappresentata da _____ C.F. _____ in qualità di Legale rappresentante e presso la cui sede domicilia per la carica,

collegialmente indicati anche come "Parti";

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .../.../..., in esecuzione della determinazione n. ...del .../.../... l'Amministrazione procedente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per avviare la co-progettazione e individuare gli Enti del Terzo Settore, cui affidare le attività ivi indicate per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 55 CTS;

Richiamati:

- la D.D. n. ... del .../.../... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la D.D. n. ... del .../.../... di conclusione del procedimento ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica il partenariato funzionale all'attuazione del progetto, come da relativo verbale;

Atteso che attraverso il presente accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di Convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto della co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto partner attuatore degli interventi di cui trattasi, autodichiarati nell'ambito della procedura in oggetto, ha avuto esito regolare come risulta da comunicazione P.G. _____ del _____ 2026;

Tutto ciò premesso, ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visto, in particolare, il seguente quadro normativo e amministrativo di riferimento:

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore";
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, e la Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 ed, in particolare, l'art. 6;
- lo Statuto del Comune di Verona ed, in particolare, l'art. 43 in tema di valorizzazione delle formazioni sociali;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed, in particolare, l'art. 23, comma 1, lettera d), in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- il vigente Statuto del Comune;

TUTTO CIO' PREMESSO, CON IL PROPRIO UNANIME CONSENSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, l'invito relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione unitamente agli allegati di quest'ultima.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto definitivo elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione in relazione alla gestione dei servizi dello Spazio Link del Comune sito presso il quartiere di Borgo Roma di Verona.
2. Il suddetto Progetto definitivo (Allegato A) è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati.
3. L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'invito di co-progettazione del Comune, richiamati nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché il divieto di modifiche sostanziali del medesimo Progetto, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla stipula. E' esclusa qualsiasi forma tacita di estensione della durata della presente Convenzione.
2. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di proseguire il presente accordo, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per la medesima Amministrazione e ferme restando le condizioni in esso stabilite, salvo le previsioni non più attuali, per un periodo massimo di ulteriori tre anni laddove, nel corso del rapporto di collaborazione e di monitoraggio dell'andamento delle attività, emergeranno ragioni sulla necessità di consolidamento delle medesime e, comunque, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

3. L'Amministrazione procedente si riserva, altresì, di prorogare la durata della presente Convenzione e ferme restando le condizioni in esso stabilite, fino all'espletamento delle operazioni di una eventuale nuova procedura di evidenza pubblica di co-progettazione o di altra procedura di affidamento dei servizi. A tal fine, l'EAP è tenuto e si impegna a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dalla presente Convenzione.
4. In ogni caso, gli interventi progettuali dovranno essere espletati, con relativa rendicontazione intermedia e finale, nel rispetto della presente Convenzione.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici dell'EAP

1. L'EAP si obbliga a realizzare gli interventi previsti nel Progetto definitivo a regola d'arte, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche convenute, impegnandosi a collaborare e a coordinarsi con il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali, nonché per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili di spettanza del Comune stesso.
2. L'EAP si impegna a relazionare gli interventi progettuali e rendicontarne le relative spese sostenute secondo i termini e modalità stabiliti dalla presente Convenzione e dall'invito relativo alla procedura di co-progettazione. Inoltre, l'EAP ha l'obbligo di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività anche ai fini della precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di opportune azioni correttive.
3. L'EAP è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dal Comune, soprattutto con riferimento alla rendicontazione con annessa documentazione ai fini della liquidazione del contributo.
4. L'EAP gestisce e presenta le richieste di contributo/rimborso, dettaglia il loro esatto ammontare e la relativa quota assegnata, individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti, unitamente alla relativa documentazione a corredo.
5. L'EAP cura l'acquisizione e la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla verifica del progetto, relazionando in ordine agli interventi progettuali attuati; assicura la trasmissione al Comune della documentazione di cui al periodo precedente, necessaria al monitoraggio del progetto.
6. L'EAP deve effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia.
7. L'EAP è tenuto all'osservanza dell'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 relativo al trattamento "Lavoro negli enti del Terzo settore". In particolare, l'EAP è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. Inoltre, l'EAP è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie, nonché per la

responsabile civile verso terzi, connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione (art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017).

8. L'EAP garantisce che tutti gli interventi progettuali sono svolti da personale dotato dei requisiti di qualificazione, esperienza e professionalità adeguati alle attività da svolgere ed imposti dalla normativa vigente, garantendone, altresì, la sostituzione in caso di necessità con altre risorse umane dotate di altrettanta idoneità. Sotto tale profilo, nessun rapporto giuridico e/o economico intercorrerà con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività. In particolare, a garanzia degli utenti, il personale adibito all'espletamento delle attività progettuali, inclusi eventuali volontari, tirocinanti, animatori o altre figure, che viene a contatto con eventuali minori deve essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate: a) inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; b) inesistenza della misura interdittiva perpetua di cui all'art. 600-septies.2, comma 2, del Codice Penale; c) inesistenza di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione personali. In ogni caso, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2014 che ha dato attuazione della direttiva 2011/93/UE finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, e di cui alla legge n. 38/2006 in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
9. Tutto il personale impiegato nelle attività progettuali svolgerà i propri compiti con impegno, diligenza e correttezza, rispettando i diritti e la dignità dei fruitori delle attività stesse e nel rispetto delle normative specifiche di settore, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
10. L'EAP è tenuto a garantire che il Comune riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie e pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni con particolare riferimento alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.
11. Le attività progettuali devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo EAP e il Comune.
12. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi.

Art. 6 - Impegni specifici del Comune

1. Il Comune si impegna al versamento del contributo riconosciuto all'EAP previa verifica delle rendicontazioni presentate dallo stesso. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'EAP e i pagamenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

Art. 7 – Coordinamento delle attività

1. Al fine di garantire l'omogeneità degli interventi, promuovere la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti negli interventi progettuali e la loro corretta pianificazione strategica, il Comune si riserva di programmare incontri periodici con l'EAP per monitorare l'andamento delle attività, la programmazione e la verifica delle modalità operative e gestionali. L'EAP è tenuto a cooperare in tale senso, partecipando agli incontri e ponendo altresì in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione di quanto previsto nel presente accordo.
2. La supervisione generale delle attività progettuali è in capo al Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini convenuti e ritenuti efficaci.

Art. 8 – Verifiche delle attività

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà più opportune, tutti gli accertamenti, sopralluoghi, verifiche e controlli sulle modalità operative delle attività progettuali onde verificare l'osservanza delle disposizioni normative ed amministrative di riferimento nonché l'esatta e piena rispondenza a quanto definito dalla presente Convenzione. L'EAP si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali attività, consentendo al Comune il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i relativi dati, chiarimenti e documentazione, ivi inclusi quelli afferenti ai rapporti di lavoro e di impiego intercorrenti tra l'EAP ed il personale utilizzato per la gestione delle attività.
2. Il Comune attua il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma che precede, potrà essere riconvocato il tavolo di co-progettazione ai sensi dell'art. 18 per definire quanto necessario e utile; per le eventuali modifiche si rende applicabile l'art. 11 della legge n. 241/1990.

Art. 9 - Risorse messe a disposizione e modalità di erogazione del contributo

1. Il piano economico del Progetto definitivo, parte integrante della presente Convenzione, evidenzia le risorse messe a disposizione delle Parti per la sua realizzazione, come indicato al comma 2.
2. Per la realizzazione degli interventi progettuali, salvo quanto indicato dal progetto definitivo in ordine alle risorse aggiuntive apportate dall'EAP, le Parti mettono a disposizione le seguenti risorse:
 - a) il Comune:
 - un importo finanziario onnicomprensivo di euro 30.000,00 (oneri fiscali inclusi) per le prime due annualità di durata della Convenzione, a titolo di contributo ex art. 12 della legge n. 241/1990, corrispondenti a complessivi euro 60.000,00 per il primo biennio, da intendersi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R n. 633/1972, che sarà trasferito all'EAP per la realizzazione delle attività progettuali, a norma della presente Convenzione;
 - un importo finanziario onnicomprensivo di euro 20.000,00 (oneri fiscali inclusi) per la terza annualità di durata della Convenzione, a titolo di contributo ex art. 12 della legge n. 241/1990, da intendersi parimenti fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R n. 633/1972, che sarà trasferito all'EAP per la realizzazione delle attività progettuali, a norma della presente Convenzione;
 - il seguente bene immobile con i relativi arredi (se di proprietà del Comune): edificio sito in via P. Benedetti 26/B denominato Spazio LINK, nel quartiere Borgo Roma, come da planimetria allegata.
 - b) l'EAP:
 - risorse quantificabili in euro 10.000,00 per ciascuna delle prime due annualità di durata della Convenzione;
 - risorse quantificabili in euro 20.000,00 per la terza annualità di durata della Convenzione.

L'importo complessivo andrà a coprire le spese previste dal piano economico del Progetto.

3. L'EAP è tenuto a custodire e conservare il suddetto bene immobile e relativi arredi di proprietà del Comune con la diligenza del buon padre di famiglia, ne garantisce il corretto utilizzo e non ne concede a terzi il godimento. Resta inteso che detti beni possono essere usufruiti dal Comune per eventuali proprie esigenze, sentito l'EAP. Spetta al Comune, tramite i propri competenti Uffici, la gestione generale della sede dello Spazio link, ivi incluse la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come delle utenze.
4. Ferme restando le risorse aggiuntive a carico dell'EAP, intese a titolo di compartecipazione in termini di attuazione/miglioramento/valorizzazione delle attività progettuali, gli importi indicati nel quadro economico costituiscono la somma massima erogabile dal Comune e deve, pertanto, intendersi comprensiva di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili. In tal senso, il Comune non riconosce le spese non conformi. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ove applicabile, il relativo importo è riconosciuto a livello di Progetto qualora non sia recuperabile dall'EAP e, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento.
5. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso per il Progetto costituisce l'importo massimo a disposizione dell'Amministrazione procedente ed è invariabile in aumento.
6. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranches del contributo. In ogni caso il contributo assegnato dal Comune, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.
7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'EAP saranno recuperati. A tal fine, l'EAP si impegna, conformemente a quanto verrà disposto, a restituire al Comune le somme assegnate o percepite.
8. L'EAP dovrà conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato, impegnandosi a conservarla e a renderla disponibile, su richiesta, al Comune per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo versamento del Comune all'EAP. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali. L'EAP è tenuto alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). I sistemi informatici utilizzati dall'EAP devono soddisfare gli standard di sicurezza che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
9. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il riferimento alla presente Convenzione, nonché l'indicazione del CIG _____ per la riconducibilità delle spese al Progetto. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, l'EAP si intende del tutto soddisfatto di ogni suo avere per cui non potrà reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al Progetto di cui trattasi. Pertanto:
 - qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel quadro economico del Progetto definitivo, l'EAP non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a suo totale carico, rimanendo invariato il previsto contributo;
 - qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il contributo sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.
10. Le spese sono oggetto di rimborso se ammissibili e rendicontabili, se effettivamente sostenute dall'EAP, se tracciabili al fine di assicurare l'esistenza di un adeguato controllo, se contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili vigenti, se

pertinenti e coerenti con il Progetto definitivo, se comprovabili da adeguati e documentabili giustificativi di spesa quietanzati, riconducibili e conformi alle voci di spesa del piano economico del Progetto definitivo approvato e riferibili temporalmente al periodo di attuazione del medesimo Progetto. I giustificativi di spesa devono essere intestati all'EAP e corredati da idonea quietanza di pagamento.

11. Qualora, in esito ad eventuali ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'EAP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare.
12. Le risorse attribuite a titolo di contributo/rimborso saranno erogate secondo la seguente suddivisione, salvo differente accordo tra le parti:
 - un primo acconto, a titolo di anticipo, pari almeno al 20% dell'importo riferito alla prima annualità alla data di stipula della convenzione nel 2026;
 - un secondo acconto pari almeno al 40% del contributo annuo, da corrispondere entro 30 giorni dalla rendicontazione delle spese sostenute dall'inizio della gestione e fino al 30 aprile 2027;
 - un terzo acconto pari almeno al 40% del contributo da corrispondere entro 30 giorni dalla rendicontazione delle spese sostenute fino al termine della prima annualità della convenzione.

Le parti si riservano di confermare o valutare eventuali variazioni rispetto alle modalità di erogazione del contributo/rimborso delle spese per le successive annualità previste della convenzione senza dover modificare la convenzione medesima, ma tramite accordo da confermare mediante scambio di comunicazioni via pec.

Alla nota spese di rimborso e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili, dovrà essere allegata la rispettiva seguente documentazione:

- a) specifica relazione di verifica con indicazione degli interventi progettuali attuati e dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento, sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentante, avendo cura di metterli in coerenza con il Progetto definitivo;
- b) analitico prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del rimborso, sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentante, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto. Tale prospetto deve essere corredato della corrispondente idonea documentazione giustificativa di spesa (fiscalmente regolare e validamente emessa conformemente alla normativa vigente in materia) e della relativa documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento (quietanze di pagamento con evidenza dei pagamenti delle spese rendicontate). Relativamente ai giustificativi di spesa, l'EAP avrà cura di omettere dati personali ultronei rispetto a quanto previsto dalle finalità della presente Convenzione; a titolo meramente esemplificativo, i documenti da attenzionare sono il timesheet o il cedolino da cui si potrebbe avere evidenza dei giorni di malattia, permessi visita medica, permessi ex legge 104/1992, trattenuta sindacale, pignoramento del quinto, ecc. Tali informazioni dovranno essere oscurate prima dell'invio dei documenti all'Amministrazione procedente;
- c) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentante, attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero, si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione del Progetto e che il medesimo costo di un intervento non è rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche;
- d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune funzionali alla procedura di liquidazione e di gestione della presente Convenzione e/o, comunque, richiesti per l'esatto adempimento della presente Convenzione ai sensi della relativa

disciplina in materia, ivi incluso quanto necessario al fine di comprovare la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del contributo in parola.

15. La liquidazione dei rimborsi all'EAP è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva per l'EAP a ciò tenuto, con l'acquisizione del DURC ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
16. Entro i venti giorni successivi alla conclusione del Progetto l'EAP presenterà al Comune una dettagliata relazione finale sulle attività svolte dallo Spazio link, sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti.
17. L'EAP, inoltre, cura la redazione di una dettagliata relazione intermedia sull'attività svolta dallo Spazio link, sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti, da trasmettere al Comune con cadenza semestrale.

Art. 10 – Assicurazioni

1. L'EAP è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere, intendendosi per terzi anche il Comune, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Pertanto, l'EAP assume a proprio carico ogni responsabilità amministrativa, civile, penale, economica, organizzativo-gestionale che possa insorgere per danni di qualsiasi natura arrecati o subiti da persone e/o cose, comprese le attività esterne, nello svolgimento di ogni attività prevista nel Progetto o in conseguenza del medesimo, o che dovessero derivare al Comune, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma o grado. Ne consegue che l'EAP solleva il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente ed indirettamente, dalle attività progettuali oggetto della presente Convenzione.
2. In relazione al comma 1, a tutela del Comune e a garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, l'EAP, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, ha prodotto, a propria esclusiva spesa, la seguente polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), intendendosi per terzi anche il Comune, e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), valide per tutto il periodo della presente Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della medesima Convenzione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune:

- polizza RCT e RCO n. _____ (acquisita al P.G. _____) rilasciata da _____, con massimale pari ad euro _____ ciascuna per sinistro/danno.
3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'EAP il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'EAP medesimo dalle responsabilità incombenti su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né lo esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative. così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro approvazione da parte del Comune.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'EAP assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine ha reso al Comune formale dichiarazione di conto corrente dedicato come da comunicazione acquisita al P.G. n. _____. Il conto corrente bancario o postale dedicato e altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'Ente attuatore partner.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del contributo, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L'EAP si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune ogni eventuale variazione dei dati comunicati relativi al suddetto conte corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Art. 12 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà e correttezza, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di Progetto.

Art. 13 – Riservatezza

1. L'EAP è tenuto al riserbo sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune.
2. In particolare, l'EAP ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. L'EAP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. L'EAP potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività istituzionali o per disposizione normativa, salvo il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. L'EAP si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE/2016/679, l'EAP assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali, assumendo l'onere di attenersi alle misure dettate dal GDPR. I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità

correlate all'espletamento delle attività contemplate dal progetto. L'EAP avrà cura di predisporre informative chiare e trasparenti, verificare la validità del consenso raccolto e garantire la revocabilità.

Art. 15 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'EAP

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di convenzionamento. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede dell'EAP, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.
3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni dell'EAP, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di convenzionamento. In tal caso deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto di convenzionamento da parte del soggetto subentrante.
4. L'EAP si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso, obbligandosi altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione procedente delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività progettuali.
5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte dell'EAP, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso e salvezza del risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento.

Art. 16 – Risoluzione della Convenzione

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli della presente Convenzione, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e con conseguente revoca del previsto contributo, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della rifusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
 - scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
 - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
 - non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
 - mancata attivazione delle attività nelle prescritte tempistiche;
 - dopo tre formali diffide ad adempiere, anche se non hanno comportato l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 21;
 - abbandono o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
 - interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
 - violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di

CCNL applicabile, ivi inclusa l'inosservanza degli articoli 16 e 18 del del D.Lgs. n. 117/2017;

- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il Progetto approvato e la sua realizzazione;
- mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati dal Protocollo;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all'EAP la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'EAP si impegna a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione il Comune valuterà l'opportunità di rimborsare all'EAP le spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e al netto di eventuali danni e/o maggiori oneri che il medesimo Comune dovrà eventualmente sostenere in conseguenza della risoluzione, in base alla tipologia di spese sostenute e allo stato di avanzamento delle attività progettuali al momento della risoluzione.
4. Nel caso in cui una somma erogata all'EAP debba essere recuperata in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, lo stesso si impegna a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.
5. Se la disposizione di recupero delle somme erogate all'EAP previste dalla presente Convenzione non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni ulteriore diritto, a valere sulla garanzia di cui all'art. 22 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere al recupero immediato. Inoltre, resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
6. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca, in tutto o in parte, del contributo riconosciuto.

Art. 17 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle

attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'EAP. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'EAP ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L'EAP rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso l'EAP si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Art. 18 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'EAP la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte autorizzazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna ad eseguire tutte le variazioni che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'EAP maggiori spese.
3. Nessuna variazione alla Convenzione o al Progetto definitivo potrà essere introdotta dall'EAP se non sia stata concordata di comune accordo con il Comune. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione o al Progetto definitivo non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'EAP, la rimessa in pristino, laddove possibile, della situazione preesistente.
4. Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione del contenuto della presente Convenzione.

Art. 19 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'EAP prende atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori o consulenti del Comune e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'EAP.

Art. 20 – Patto di integrità

1. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'EAP del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona" che è reperibile e scaricabile alla pagina dell'Amministrazione trasparente del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita> dove sono reperibili: il patto di integrità, protocollo di legalità e Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona.

Art. 21 – Regime sanzionatorio

1. Eventuali inosservanze imputabili all'EAP alla presente Convenzione o alle indicazioni fissate dall'Amministrazione procedente o, comunque, nel caso in cui le attività venissero attuate in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione procedente. L'EAP dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione procedente le proprie puntuali, chiare ed esaurienti controdeduzioni su quanto contestato, nel termine massimo di cinque giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa.
2. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione procedente nel termine sopra indicato o non pervengano affatto o ancora, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione procedente, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata all'EAP, per ogni singola manchevolezza e a decorrere dal loro inizio, una decurtazione del contributo variabile tra lo 0,5 % e l'1,5 % dell'importo complessivo del contributo, a giudizio dell'Amministrazione procedente, in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'EAP di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.
3. L'applicazione del regime sanzionatorio di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'EAP dall'adempimento delle attività per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'applicazione delle sanzioni stesse.
4. Nel caso di applicazione delle sanzioni, l'Amministrazione procedente provvede a recuperare il relativo importo mediante compensazione contabile in sede di liquidazione del contributo oppure a valere sulla garanzia contemplata dalla presente Convenzione che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo, ferma restando l'eventuale riduzione del contributo.
5. L'applicazione delle sanzioni di qualsivoglia entità:
 - non preclude il diritto dell'Amministrazione procedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa delle inosservanze di cui al presente articolo;
 - è indipendente da eventuali altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto delle presente Convenzione;
 - è indipendente da ulteriori diritti spettanti all'Amministrazione procedente per violazioni alla presente Convenzione.
6. In ogni caso, nell'ipotesi di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'EAP, il Comune si riserva di sospendere l'erogazione del contributo fino alla ripresa del regolare adempimento, così come si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a tutto danno e rischio dell'EAP, in relazione alla gravità dell'inadempimento ad insindacabile giudizio del medesimo Comune, con salvezza del recupero di eventuali somme già erogate all'EAP e di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Art. 22 – Garanzia

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inosservanza degli stessi, l'EAP ha costituito garanzia dell'importo di euro _____ (pari al 10% del valore del contributo finanziario definitivamente concesso), mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____ (acquisita al P.G. n. _____).
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione del regime sanzionatorio o per qualsiasi altra causa, l'EAP dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di

dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La garanzia copre l'intero periodo di validità della presente Convenzione, proroghe o rinnovi, e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle attività progettuali e, comunque, solo con il suo svincolo da parte del Comune.

Art. 23 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.
2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, ai principi del Codice Civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, nonché alle norme vigenti in materia di co-progettazione. Si richiama altresì l'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 25 – Osservanza della normativa

1. L'EAP nello svolgimento delle attività progettuali, oltre alla presente Convenzione ed al Protocollo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto di partenariato.
2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'EAP che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'EAP le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 26 – Spese negoziali e registrazione

1. Fanno carico all'EAP tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.
2. L'EAP è un soggetto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017, pertanto la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Comune di Verona
Dott.ssa Paola Zanchetta

_____ E.T.S